

**FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.**

Ufficio Contratti

Via Giorgio La Pira, 21

50121 Firenze (FI)

## **LOTTO 3**

### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO/RAPINA**

stipulata tra

**FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.**

Via Giorgio La Pira, 21 – 50121 Firenze (FI)

e la compagnia di assicurazione

.....  
(di seguito denominata Società)

POLIZZA NUMERO N.

EFFETTO dalle ore 24,00 del 31/12/2017

SCADENZA alle ore 24,00 del 31/12/2022

SCADENZA ANNUALE alle ore 24,00 di ogni 31/12

**Il Contraente**

## **SEZIONE I**

### **DEFINIZIONI COMUNI**

**ASSICURATO** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE** Il contratto di assicurazione.

**ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE** le attività ed i servizi svolti dal Contraente conformemente al proprio oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo:

- progettazione, costruzione, ivi compresa la direzione lavori, gestione di parcheggi pubblici interrati e di superficie ed autosilos;
- procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi del Decr. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché procedure di affidamento di beni e servizi quale soggetto comunque tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

**BROKER** ALPHA International Insurance Brokers Srl, Viale Don Giovanni Minzoni, 44 – 50100 FIRENZE, in qualità di broker ai sensi del D. Lgs. 209/05 quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

**CONTRAENTE** La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

**COMPAGNIA O SOCIETÀ** l'impresa assicuratrice.

**COSE:** gli oggetti materiali e gli animali.

**DIPENDENTI** le persone che hanno con il Contraente, anche soltanto in via temporanea, un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i lavoratori interinali ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge.

**FRANCHIGIA** L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**MASSIMALE** L'importo massimo del danno indennizzabile.

**PARTITA DI POLIZZA** Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

**POLIZZA** Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

**PREMIO** La somma dovuta alla Società.

**RISCHIO** La probabilità del verificarsi del sinistro.

**SCOPERTO** La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### **DEFINIZIONI DI SETTORE**

**CASSE AUTOMATICHE** Dispositivi posti all'interno dei parcheggi per il pagamento della sosta e l'erogazione del biglietto di uscita.

## **SEZIONE II**

### **Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale**

#### **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto..

#### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

#### **Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

#### **Art. 1.4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

#### **Art. 1.5 - Diminuzione del rischio. Rinuncia al diritto di recesso**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 1.6 - Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

#### **Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **Art. 1.8 - Durata del contratto. Proroga**

#### **Il Contraente**

Il presente contratto avrà durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2022 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 3 mesi, per l'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tale caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

#### **Art. 1.9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.11 - Coassicurazione e delega**

In caso di coassicurazione, in deroga all'art. 1911 c.c. e in analogia a quanto disposto dall'art. 37, comma 5, del Decr. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tutte le imprese coassicuratrici saranno tenute solidalmente a corrispondere per intero il relativo indennizzo.

La Società \_\_\_\_\_ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare il presente contratto i anche in loro nome e per conto.

Tutte le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

#### **Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 1.13 - Clausola broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo ALPHA International Insurance Brokers Srl in qualità di broker ai sensi del D. Lgs. 209/05.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla ALPHA International Insurance Brokers Srl, la quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria.

I premi di polizza verranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 C.C., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del broker è a carico della compagnia aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici nella misura del 5% da calcolarsi sul premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, dunque, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione.

#### **Art. 1.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

##### **Il Contraente**

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato.

#### **Art. 1.17 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio**

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione delle partite 1 e 2 dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi enti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Il Contraente si impegna (e tale impegno è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 60 giorni da detta sopravvenienza, i dati relativi al nuovo ente.

Entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

- 1) **atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso** calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell'annualità assicurativa.
- 2) **atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso** calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 1.19 – Dolo e Colpa Grave**

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'Assicurato (art.1900).

#### **Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le parti:

**Il Contraente**

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data    /    /

La Società

-----

Il Contraente

-----

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

### **SEZIONE III**

#### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**

##### **Art. 2 Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a «primo rischio assoluto»; pertanto, nella determinazione dell'ammontare del danno, non si applica la regola proporzionale.

##### **Art. 3 Mezzi di protezione e chiusura a valere per le casseforti della partita 1 e per partita 4**

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza rottura o divaricazione degli stessi

Se l'introduzione avviene attraverso serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopra descritti, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20%, con il minimo delle eventuali franchigie previste in contratto, a carico dell'Assicurata stessa.

Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

##### **Art. 4 Casse automatiche**

Si conviene fra le parti che essendo le casse posizionate all'aperto e/o in locali aperti, per le stesse non varrà quanto previsto al precedente art.3.

##### **Art. 5 Reintegro automatico**

Si prende atto fra le parti che sia la somma assicurata, sia i limiti di indennizzo colpiti da sinistri sono immediatamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo complessivo pari alla somma originariamente assicurata o del minor limite di indennizzo e che l'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente pro rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

##### **Art. 6 Regolazione premio per le partite 1 e 2**

Il premio delle partite 1 e 2 è stato convenuto sulla base di elementi di rischio variabili e precisamente per n. 16 casseforti, n. 40 casse automatiche e n. 61 dipendenti, esistenti al momento della stipula del contratto.

L'Assicurato si impegna pertanto a comunicare, entro 60 gg. dalla fine di ciascun periodo assicurativo le variazioni intervenute negli elementi di cui sopra e la compagnia provvederà a redigere il relativo atto delle differenze attive/passive, modificando nel contempo la prossima rata successiva.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati o non provvede alla regolazione attiva dovuta entro 30 gg. dalla sua presentazione, la Società, dandone la comunicazione scritta all'Assicurato, fisserà un ulteriore termine di gg. 30 trascorso il quale

La garanzia resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato avrà adempiuto ai suoi obblighi.

Per tutto quanto sopra i premi da applicare sono:

€ ..... per ciascuna cassaforte  
€ ..... per ciascuna cassa automatica  
€ ..... per ciascun dipendente

**Il Contraente**

**Art. 7 Macchine in leasing**

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature in "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.

**Art. 8 Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

**Il Contraente**

---



## **SEZIONE IV**

### **GARANZIE AGGIUNTIVE**

#### **1) Rapina anche se iniziata dall'esterno per le partite 1 e 4**

L'assicurazione è estesa alla rapina (*sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia*) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia si trovino all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

#### **2) Spese di ricostruzione per la partita 4**

La Società indennizza il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento dei documenti, registri, disegni e del materiale meccanografico distrutti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

#### **3) Valori trasportati per la partita 2**

L'assicurazione è prestata contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (*sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia*);

commessi in danno dei dipendenti del Contraente, mentre al di fuori dei locali e dei parcheggi del Contraente, detengono i valori stessi durante il loro trasporto agli uffici dell'Assicurato, a quelli postali, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

In caso di sinistro la Società pagherà il 90% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 10% con il minimo di € 150,00 a carico dell'Assicurato stesso.

#### **4) Furto con destrezza per la partita 3**

L'assicurazione è prestata per il furto con destrezza di valori attinenti l'attività dichiarata purché verificatosi all'interno dei locali ove viene svolta l'attività stessa e nei parcheggi e durante l'orario di apertura.

Il sinistro deve essere però constatato nello stesso giorno in cui si è verificato e denunciato nei termini delle 24 ore dall'avvenimento.

Si applica la franchigia di € 100,00.

#### **5) Estensioni di garanzia per le casseforti della partita 1 e per la partita 4**

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna o serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

#### **6) Guasti da ladri ai locali**

L'assicurazione della partita 5 vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri – per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli – alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

La garanzia è prestata senza applicare gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

### **Il Contraente**

## **SEZIONE V**

### **UBICAZIONI – PARTITE – SOMME ASSICURATE**

#### **1) Nel Comune di Firenze**

e precisamente nelle varie ubicazioni ove il Contraente gestisce parcheggi ed uffici e nell'ambito degli stessi

#### **Si assicurano contro il Furto e la Rapina**

|                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>Partita 1)</b> | <b>€ 52.000,00 denaro, titoli di credito ed altre carte valori custoditi nelle casseforti e/o casse automatiche</b>   | <b>€ 52.000,00</b>  |
| <b>Partita 2)</b> | <b>€ 52.000,00 quanto assicurato alla partita 1 trasportato al di fuori dei locali e dei parcheggi dell'assicurato come da condizione particolare 7 che segue</b> | <b>€ 52.000,00</b>  |
| <b>Partita 3)</b> | <b>€ 5.200,00 quanto assicurato alla partita 1 contro il furto con destrezza</b>  | <b>€ 5.200,00</b>   |
| <b>Partita 4)</b> | <b>€ 25.000,00 documenti, registri, disegni e materiale meccanografico</b>  | <b>€ 25.000,00</b>  |
| <b>Partita 5)</b> | <b>€ 10.000,00 sopra i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai loro infissi per commettere o tentare di commettere il furto o la rapina</b>                    | <b>€ 10.000,00</b>  |
|                   | <b>Totale somme assicurate</b>  | <b>€ 144.200,00</b> |

#### **Limiti di indennizzo**

L'assicurazione si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

**Partita 1**                    € 15.500,00 per singola ubicazione  
                                  € 12.500,00 per singola cassaforte  
                                  € 2.500,00 per singola cassa automatica

**Partita 2**                    € 13.000,00 per ciascun dipendente

**Partita 3**                    € 1.100,00 per sinistro

**Partita 4**                    € 3.000,00 per ciascuna ubicazione

**Partita 5**                    € 2.500,00 per singola ubicazione

**Il Contraente**

## Elenco delle ubicazioni

L'Assicurata esercita la propria attività nelle seguenti ubicazioni in Firenze:

|    |   |
|----|---|
| 1  | <b>Piazza Alberti</b> - costituito da due piani interrati e di quattro elevati fuori terra adibito ad autorimessa e ad esercizi commerciali |
| 2  | <b>Via Palagio degli Spini snc</b> . - vuoto ed inoccupato  |
| 3  | <b>Piazza della Libertà, 12</b> - adibito ad uffici dell'Assicurata e di terzi  |
| 4  | <b>Piazza Stazione</b> - composto da cinque piani interrati e galleria adibito ad autosilo ed esercizi commerciali                          |
| 5  | <b>Piazza Tasso, 24 ang. P.za della Calza</b> adibito ad autorimessa collettiva   |
| 6  | <b>Via Erbosa, 68/B</b> – costituito da un piano interrato ed adibito ad autorimessa pubblica   |
| 7  | <b>Piazza della Libertà (parterre)</b> – costituito da tre piani interrati ed adibito ad autosilo   |
| 8  | <b>Piazzale Caduti dei Lager snc.</b> – costituito da due piani interrati ed adibito ad autorimessa pubblica                                |
| 9  | <b>Piazza Beccaria</b> - costituita da tre piani interrati ed adibita ad autorimessa pubblica   |
| 10 | <b>Piazza Ghiberti</b> – costituito da due piani interrati ed adibita ad autorimessa pubblica   |
| 11 | <b>Viale G. Pieraccini ang. Cosimo il Vecchio</b> – adibito ad autorimessa collettiva   |
| 12 | <b>Via G. La Pira, 21</b> – adibito ad uffici dell'Assicurato   |
| 13 | <b>Via Virgilio 8 c/o Nuovo Palazzo di Giustizia</b> – costituito da 2 piani interrati ed adibito ad autorimessa pubblica                   |
| 14 | <b>Viale Pieraccini, 1 (Parcheggio Careggi)</b> – adibito ad autorimessa collettiva   |
| 15 | <b>Piazza del Mercato Centrale di San Lorenzo</b> – costituito da 1 piano interrato ed adibito ad autorimessa pubblica                      |
| 16 | <b>Porta al Prato – Via Gabbugiani 13</b> – costituito da 2 piani interrati ed adibito ad autorimessa pubblica                              |

Il Contraente